

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Ricardo Andriani, dall'avv. Emilio Battaglia, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 10 luglio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(319) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO SECCO (Direttore sportivo Juventus FC SpA), ROBERTO BETTEGA (all'epoca dei fatti Vice Presidente Juventus FC SpA), GIAMBATTISTA PASTORELLO (all'epoca dei fatti, iscritto all'albo A.DI.SE., attualmente Vice Presidente e Direttore Generale Genoa Cricket and FC SpA), ALESSANDRO ZARBANO (Amministratore delegato Genoa Cricket FC SpA), ENRICO PREZIOSI (Presidente del CdA del Genoa Cricket end FC SpA e socio di riferimento della medesima Società) E DELLE SOCIETA' JUVENTUS FC SpA E GENOA CRICKET END FC SpA (nota n. 4072/602quaterpf06-07/SP/ad del 10.4.2008)

Il procuratore federale ha deferito alla CD Nazionale:

- 1) Il sig. Alessio Secco, Direttore Sportivo della Juventus FC SpA,
- 2) Il sig. Roberto Bettega, all'epoca dei fatti asseritamente Vice Presidente della Juventus FC SpA.
- 3) Il sig. Giambattista Pastorello, all'epoca dei fatti, iscritto all'Albo A.DI.SE., attualmente Vice Presidente e Direttore Generale del Genoa Cricket and FC SpA.
- 4) Il sig. Alessandro Zarbano, Amministratore Delegato del Genoa Cricket and FC SpA.
- 5) Il sig. Enrico Preziosi, Presidente del CdA del Genoa Cricket and FC SpA. e socio di riferimento della medesima società.
- 6) La Juventus FC SpA.
- 7) il Genoa Cricket and FC SpA.

per rispondere, i primi due: della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 8, comma 1, del CGS in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 10, comma 1, del vigente CGS);

il terzo ed il quarto: della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, NOIF; il quinto: della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 14, comma 1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 19, comma 2, lett. a) del CGS), e dell'art. 8, comma 1, del CGS in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 10, comma 1, del vigente CGS); la Juventus FC: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del CGS in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 2, del vigente CGS), in relazione alle condotte dei rispettivi tesserati; il Genoa Cricket and FC SpA: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del CGS, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1 del vigente CGS, ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del CGS, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 2, del vigente CGS, in relazione alle condotte dei propri tesserati e legali rappresentanti.

I deferiti hanno fatto pervenire memorie con le quali chiedono il proscioglimento dalle incolpazioni. Il Bettega contesta anche la giurisdizione di questa CD Nazionale in quanto all'epoca dei fatti, non sarebbe più stato tesserato della FIGC.

All'udienza del 10.7.2008 il rappresentante della Procura ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi tre per Secco, Bettega, Pastorello, inibizione di mesi quattro per Preziosi, inibizione di mesi due per Zarbano, ammenda di € 30.000,00 per la soc. Juventus e ammenda di € 45.000,00 per la soc. Genoa.

Nessuno è comparso per Pastorello, ritualmente avvisato.

I difensori degli altri deferiti hanno insistito per il proscioglimento degli incolpati.

* * *

Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal Bettega che per sua stessa ammissione all'epoca dei fatti, pur non rivestendo più la carica di vice presidente, era certamente legato contrattualmente alla soc. Juventus. Nella predetta qualità egli svolgeva all'epoca attività rilevante per l'Ordinamento federale (come dimostrato proprio dalla sua partecipazione ad incontri fra le Società Juventus e Genoa concernenti trattative per il trasferimento di calciatori) e rientrava, quindi, tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme federali.

L'eventuale mancato attuale tesseramento del deferito, poi, può rilevare solo ai fini dell'esecuzione della sanzione.

Passando al merito, il procedimento nasce dalla informativa dei Carabinieri del 10 dicembre 2007, avente da oggetto l'indagine convenzionalmente denominata "OFF-SIDE" (procedimento penale nr. 43915/02 RGNR) resa alla Procura della Repubblica di Napoli, acquisita dalla Procura Federale in esecuzione del provvedimento 21 dicembre 2007 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Dalle intercettazioni telefoniche trasmesse e dalle ammissioni degli stessi incolpati, risulta inequivocabilmente che in data 17 gennaio 2007, a Milano presso l'Hotel Principe di Savoia, si tenne un incontro di mercato tra la Juventus ed il Genoa per trattare la cessione dei giocatori Criscito e Masiello.

Dalle audizioni dei sigg.ri Secco, Preziosi, Pastorello, Capozucca, Gedda e Gaucci si evince che all'incontro del 17 gennaio 2007, erano presenti, per la Juventus, i sigg.ri Secco e Bettega, mentre per il Genoa, i sigg.ri Preziosi e Pastorello. Il giorno successivo (18 gennaio 2007) si svolse un altro incontro, presso la sede del Genoa, tra gli stessi sigg.ri Secco e Bettega, per la Juventus, ed i sigg.ri Preziosi, Pastorello e Zarbano per il Genoa (cfr. audizione Pastorello). In precedenza, c'era stato un altro incontro, per gli stessi motivi, in un hotel a Vercelli il 10 gennaio 2007 (in occasione di una gara amichevole tra il Genoa e la formazione locale), a cui hanno partecipato i sigg.ri Secco, Gedda (agente del calciatore), Gaucci (all'epoca dei fatti collaboratore del Genoa), Preziosi e Zarbano (cfr. audizioni Gaucci e Preziosi). In tale occasione non risulta provata la presenza del sig. Pastorello, esclusa da altri soggetti certamente presenti.

Non c'è dubbio che nel periodo in questione (gennaio 2007) il sig. Enrico Preziosi fosse sanzionato dalla Giustizia Sportiva con l'inibizione per cinque anni, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (vedi CU n. 10 del 27 luglio 2005 della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, confermata dalla Commissione d'Appello Federale – CAF – Comunicato Ufficiale FIGC n. 6/C del 6 agosto 2005).

L'art. 8 comma 1 CGS (oggi trasfuso nell'art. 10 comma 1 CGS) prevede che *"ai dirigenti federali, ai dirigenti di società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. E' fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati"*.

La ratio della norma appare evidente. L'ordinamento si preoccupa di rendere effettive le sanzioni previste, ed in particolare quella dell'inibizione, facendo, tra l'altro, divieto di condurre trattative e di avere contatti in ambiti di rilevanza sportiva e federale con soggetti colpiti da tale sanzione. Appare chiaro che, una volta provata la ripetuta e perdurante presenza di un soggetto inibito nel corso di un'importante trattativa di mercato, la sussistenza dell'illecito disciplinare non può dipendere dal numero di parole spese dall'inibito nel corso delle trattative bensì dalla semplice partecipazione ad esse. Peraltro nella fattispecie è la stessa difesa del Preziosi ad affermare che questi ha partecipato agli incontri per autorizzare ed avallare gli accordi, confessando così di aver preso parte diretta ed essenziale alle trattative. Contrariamente a quanto affermato dai deferiti nelle loro memorie il Preziosi avrebbe potuto esercitare agevolmente le proprie prerogative in separata sede senza quella partecipazione diretta che gli era (e gli è tuttora) inibita. Del resto appare una singolare pretesa quella secondo la quale la normativa federale dovrebbe adattarsi ex post a quella interna delle singole società e non viceversa. Va ricordato infatti che associandosi alla Federazione i tesserati ne accettano la normativa interna rinunciando anche a quei diritti disponibili che con essa eventualmente collidono.

La natura dell'illecito contestato (art. 8 comma 1 CGS vigente all'epoca dei fatti, oggi art 10 comma 1) è plurisoggettiva a concorso necessario e pertanto di esso risponde oltre a Secco e Bottega, anche il Preziosi che, anzi, ne è il principale artefice. Questi inoltre deve essere ritenuto anche responsabile dell'illecito di cui all'art. 14 comma 1 lett. e CGS vigente all'epoca dei fatti essendo evidente la rilevanza sportiva e federale dell'attività di calcio mercato.

Nella norma speciale di cui all'art.8 comma 1 CGS, deve ritenersi assorbita la contestata violazione dell'art. 1 comma 1 CGS. Le due violazioni pertanto non concorrono.

All'epoca dei fatti il ruolo del Pastorello nell'ambito della soc Genoa non era stato comunicato alla federazione in violazione dell'art. 37 delle NOIF e quindi egli non aveva alcun titolo a partecipare alle trattative. Ciò costituisce violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS ascrivibile ai deferiti Pastorello e Zarbano.

La società Genoa risponde a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte ai suoi dirigenti con poteri di rappresentanza mentre la soc Juventus risponde a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte dei suoi dirigenti.

Sanzioni congrue per le violazioni addebitate ai deferiti appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

infligge ai deferiti le seguenti sanzioni:

mesi 2 (due) di inibizione per Enrico Preziosi;

mesi 1 (uno) di inibizione per Roberto Bettega e Alessio Secco;

giorni 15 di inibizione per Giambattista Pastorello e Alessandro Zarbano;

€ 10.000,00 (diecimila/00) per la soc. Juventus FC SpA;

€ 15.000,00 (quindicimila/00) per la soc. Genoa Cricket and FC SpA.

(320) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO PERINETTI CASONI (attualmente tesserato FIGC in qualità di direttore sportivo AS Bari, all'epoca dei fatti dirigente Siena Calcio) ENRICO PREZIOSI (all'epoca dei fatti Presidente del CdA e socio di riferimento del Genoa Cricket FC SpA) E DELLE SOCIETA' AC SIENA SpA E GENOA CRICKET AND FC SpA (nota n. 4069/602ter pf06-7/SP/ad del 10.4.2008)

Il procedimento

Con provvedimento del 10 aprile 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Giorgio Perinetti Casoni, all'epoca dei fatti dirigente del Siena Calcio, per rispondere alla violazione art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 8, comma 1, del CGS in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 10, comma 1, del vigente CGS); la AC Siena SpA, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del CGS in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 2, del vigente CGS), in relazione alle condotte del Sig. Perinetti Casoni, all'epoca dei fatti suo dirigente; Enrico Preziosi, per rispondere alla violazione art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 14, comma 1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 19, comma 2, lett. a) del CGS); il Genoa Cricket and FC SpA, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del CGS, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1 del vigente CGS, in relazione alla condotta del Presidente del CdA e socio di riferimento inibito all'epoca dei fatti.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva, chiedendo il proscioglimento degli addebiti a loro contestati. In particolare, il Perinetti Casoni deduce l'incensuratezza della propria condotta dal momento che i) non avrebbe mai contattato il PREZIOSI ma sarebbe stato contattato; ii) la norma la cui violazione viene contestata deve essere interpretata nel senso di applicarsi alla condotta attiva e non a quella passiva (leggi ricezione di telefonate alle quali non si potrebbe non dare seguito); iii) si sarebbe "immediatamente liberato della questione riferendo dell'accaduto al suo Vice Presidente Sig. Claudio Mangiavacchi"; iv) in ogni caso sarebbe stato ben difficile, se non impossibile, non rispondere ad una telefonata del Preziosi, tuttora Presidente del CdA e socio di maggioranza della società Genoa.

Il Siena deduce il mancato assolvimento da parte della Procura Federale dell'onere della prova in ordine al reale svolgimento dei fatti e, soprattutto, al contenuto del colloquio intercorso tra il Preziosi e il Perinetti, circa una trattativa di calciomercato avente ad oggetto l'acquisto da parte del Genoa del calciatore Bogdani, peraltro mai perfezionatisi.

Anche il Preziosi ed il Genoa assumono l'inesistenza di profili di antidoverosità nella condotta del Preziosi, nonché il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della Procura Federale.

Alla riunione odierna sono comparsi il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione per il Perinetti Casoni della inibizione per mesi tre, per il Siena l'ammenda di Euro 20.000,00, per il Preziosi l'inibizione di mesi uno e per il Genoa l'ammenda di Euro 10.000,00. Sono comparsi i difensori dei deferiti i quali dopo avere ulteriormente illustrato i motivi già esposti nelle rispettive memorie, si sono riportati alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, e sentite le parti, rileva quanto segue. Il procedimento prende le mosse dall'informativa dei Carabinieri n. 554/88-75 di Prot. 2004 del 10 dicembre 2007 avente ad oggetto l'indagine convenzionalmente denominata "OFF-SIDE", (procedimento penale n. 43915/02 R.G.N.R.) resa alla Procura della Repubblica di Napoli, acquisita dalla Procura Federale in esecuzione dal provvedimento 21 dicembre 2007 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Dal contenuto delle intercettazioni trasmessa, relativa ad una telefonata intercorsa tra Giorgio Perinetti e Enrico Preziosi, risulta che essa ha avuto ad oggetto una trattativa di mercato relativa al calciatore Bogdani.

Tale circostanza è stata confermata dal Giorgio Perinetti – all'epoca dei fatti Dirigente della società Siena - ascoltato dai rappresentanti della Procura Federale in data 9 gennaio 2008.

Senonché all'epoca dei fatti il Signor Enrico Preziosi risultava sanzionato dalla giustizia sportiva con l'inibizione per cinque anni con proposta al Presidente Federale con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (vedi CU n. 10 del 27 luglio 2005 della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, confermata dalla Commissione di Appello Federale – CU FIGC 6/C del 6 agosto 2005).

L'art. 8 comma 1 CGS (oggi trasfuso nell'art. 10 comma 1 CGS) prevede che *“ai dirigenti federali, ai dirigenti delle società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati”*.

La *ratio* della norma appare evidente. L'ordinamento si preoccupa di rendere effettive le sanzioni previste, ed in particolare quella dell'inibizione, facendo, tra l'altro, divieto di condurre trattative e di avere contatti in ambiti di rilevanza sportiva e federale con soggetti colpiti da tale sanzione.

Nel caso di specie, è indubbio che Perinetti Casoni ha interloquito telefonicamente e quindi ha avuto contatti con il Sig. Enrico Preziosi, soggetto inibito, in ordine alla trattativa relativa al calciatore Bogdani.

Sotto tale profilo non possono trovare accoglimento gli assunti difensivi in forza dei quali mancherebbe la prova che detti contatti abbiano avuto sfogo in una trattativa di mercato e che, comunque, le intercettazioni telefoniche sarebbero inutilizzabili non trattandosi di un procedimento per frode sportiva o illecito sportivo, dal momento che sotto il primo profilo, è stato lo stesso Perinetti Casoni a confermare il contatto con il Preziosi avente ad oggetto il calciatore Bogdani; in secondo luogo, è evidente che tale ammissione rende inutile ogni accertamento in merito alla utilizzabilità di dette intercettazione telefonica.

Del resto, il Perinetti Casoni era tenuto alla conoscenza della sanzione inflitta al Preziosi, trattandosi di soggetto già tesserato per la Società Siena.

Nella norma speciale dell'art. 8 comma 1 CGS deve ritenersi assorbita la contestata violazione dell'art. 1, comma 1 CGS. Le due violazioni pertanto non concorrono.

Le responsabilità del Perinetti Casoni e del Preziosi comportano anche quella oggettiva della società Siena e Genoa per conto delle quale i primi hanno posto in essere la condotta censurata.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Giorgio Casoni Perinetti la sanzione dell'inibizione per giorni 20 (venti); ad Enrico Preziosi la sanzione dell'inibizione di giorni 10 (dieci) alla Soc. AC Siena SpA l'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) ed al Soc. Genoa Cricket and FC SpA l'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

(322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI LOMBARDI STRONATI (Amministratore delegato e Legale rappresentante AC Siena SpA) E DELLA SOCIETA' AC SIENA SpA (nota n. 4079/602septies pf06-07/SP/ad del 10.4.2008)

Il procedimento

Con provvedimento del 10 aprile 2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Giovanni Lombardi Stronati, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della società AC Siena SpA, per rispondere alla violazione degli artt. 1, comma 1, del CGS e art. 8, comma 1, del CGS in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 10, comma 1, del vigente CGS) e la società AC Siena SpA, a titolo di

responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del CGS in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente CGS), in relazione ai comportamenti posti in essere dal proprio Legale Rappresentante.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale chiedono il proscioglimento degli addebiti contestati.

In particolare, gli incolpati deducono in primo luogo che il riferimento alle presunte trattative sarebbe *"del tutto generico, vago e nebuloso"* emergendo dagli atti di indagini che il Lombardi Stronati, in procinto di assumere l'incarico di Amministratore Delegato del Siena, non avrebbe – ma sarebbe stato avvicinato dal Pieroni, che gli avrebbe proposto il tesseramento di alcuni atleti. A ciò si aggiunga, che il Pieroni si sarebbe presentato come *"procuratore (rectius Agente di calciatori)"* e che, comunque, il Lombardi Stronati alle indicazioni del Pieroni non avrebbe dato *"né ascolto, né seguito alcuno"*.

In tal senso andrebbe interpretato il colloquio telefonico intercorso tra il Perinetti ed il MOGGI, nel corso del quale il primo si lamenterebbe *"per le continue richieste di incontri/proposte e/o offerte, quasi alla stregua di molestie, ricevute dall'Avv. Lombardi Stronati dai vari addetti ai lavori"*.

Il Siena, infine, deduce che all'epoca dei fatti, ossia il 29 marzo 2007 il Lombardi Stronati non era proprio tesserato, essendo quest'ultimo stato tesserato per il Siena solo a far data del 20 aprile 2007 e/o avendo acquistato il pacchetto azionario di maggioranza, *"al più il 30 marzo 2007"*, laddove alla data del 29 marzo 2007 *"era soltanto socio dell'ASD Pescara Valle del Giovenco"*.

Alla riunione odierna sono comparsi il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per 3 mesi per Lombardi Stronati e dell'ammenda di € 10.000,00 per il Siena, nonché il deferito ed il Suo difensore, i quali hanno chiesto il proscioglimento.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, e sentite le parti, rileva quanto segue. Il procedimento prende le mosse dall'informativa dei Carabinieri n. 554/88-75 di Prot. 2004 del 10 dicembre 2007 avente ad oggetto l'indagine convenzionalmente denominata "OFF-SIDE", (procedimento penale n. 43915/02 R.G.N.R.) resa alla Procura della Repubblica di Napoli, acquisita dalla Procura Federale in esecuzione dal provvedimento 21 dicembre 2007 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Dal contenuto delle intercettazioni trasmesse (cfr. telefonata del 2 aprile 2007 intercorsa tra Luciano Moggi e Giorgio Perinetti), risulta che quest'ultimo ha incontrato due volte il Pieroni *"per motivi di mercato"*, per sondare la possibilità di acquisto dei calciatori Floro Flores e Ranocchia, all'epoca dei fatti tesserati per la società Arezzo.

Tale circostanza è stata confermata sia dal Giorgio Perinetti – all'epoca dei fatti Dirigente della società Siena e, come tale, soggetto a conoscenza delle vicende inerenti quest'ultima società – ascoltato dai rappresentanti della Procura Federale in data 9 gennaio 2008, sia dallo stesso Giovanni Lombardi Stronati nel corso dell'audizione del 18 gennaio 2008, nonché in data odierna dinanzi alla Commissione.

Senonché all'epoca dei fatti il Signor Ermanno Pieroni risultava già sanzionato dal Commissario Straordinario della FIGC con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (ved. CU n. 14 del 21 dicembre 2006).

L'art. 8 comma 1 CGS (oggi trasfuso nell'art. 10 comma 1 CGS) prevede che *"ai dirigenti federali, ai dirigenti delle società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati"*.

La *ratio* della norma appare evidente. L'ordinamento si preoccupa di rendere effettive le sanzioni previste, ed in particolare quella dell'inibizione, facendo, tra l'altro, divieto di condurre trattative e di avere contatti in ambiti di rilevanza sportiva e federale con soggetti colpiti da tale sanzione.

Nel caso di specie, è indubbio che Lombardi Stronati ha incontrato in due occasioni il Pieroni e che nel corso di tali incontri il primo si è quantomeno informato sulla possibilità di acquisto di due calciatori.

Sotto tale profilo non possono trovare accoglimento gli assunti difensivi in forza dei quali all'epoca dei fatti Lombardi Stronati non era ancora Presidente del Siena, non essendo stata ancora perfezionata la cessione della società e non era ancora tesserato per il Siena, per cui non avrebbe dovuto essere a conoscenza della sanzione inflitta al Pieroni. Infatti in primo luogo è stato lo stesso Lombardi Stronati a confermare dinanzi alla Commissione che con il Pieroni ha parlato dei predetti due calciatori (del resto in tal senso depongono anche le dichiarazioni del Perinetti); in secondo luogo è evidente che lo Stronati ha coltivato l'interessamento all'acquisto dei due calciatori in quanto da lì a poco sarebbe diventato Presidente della società Siena, della quale già spendeva il nome, anche se formalmente ancora non "proprietario". Trattasi di una evidente situazione nella quale la sostanza di fatto della condotta posta in essere e dei soggetti, prevale sulla mancanza di forma, laddove in presenza di sicuri indici di riconducibilità (*in primis* perfezionamento dell'acquisto della società Siena da parte dello Stronati) dell'attività del Lombardi Stronati alla società Siena.

Del resto, lo Stronati era tenuto alla conoscenza della sanzione inflitta al Pieroni, trattandosi di soggetto già tesserato per la Società Pesca Valle del Gioenco, militante nel campionato professionistico di Serie C.

Ne deriva che la asserita ignoranza non avrebbe alcuna efficacia esimente in applicazione delle norme di cui all'art. 2, commi 5 e 6 CGS previgente, trasfuse nell'art. 2, commi 2 e 3, CGS in vigore.

Nella norma speciale dell'art. 8 comma 1 CGS deve ritenersi assorbita la contestata violazione dell'art. 1, comma 1 CGS. Le due violazioni pertanto non concorrono.

La responsabilità del Lombardi Stronati comporta anche quella oggettiva della società Siena per conto della quale il primo ha posto in essere la condotta censurata.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Giovanni Lombardi Stronati la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) e alla soc. AC Siena SpA l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 16 luglio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete